



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
Servizio Turismo

Prot. n.17928

DETERMINAZIONE N.1493 DEL 27.12.2010

Oggetto: L.R.9/1999. L.R.20/2006 Registro regionale delle Guide turistico sportive. Istruttori subacquei. Rinnovi per l'anno 2010.

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R.13.11.1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 26.02.1999, n. 9 "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R.18.12.2006, n. 20, di riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi ed in particolare gli articoli nn. 2, 4, 6, (commi 1 e 2) 13 e 14;
- VISTO il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007, concernente le direttive e linee guida per l'esercizio della professione di Guida turistico sportiva;
- CONSIDERATO che la Direzione del Servizio Turismo è vacante e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 della L.R.31/98, le funzioni sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale
Servizio Turismo
ATTESO

che il Dott. Francesco Sanna è il dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

CONSIDERATO

che il dott. Francesco Sanna è temporaneamente assente e pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. 31/98, le funzioni sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Turismo n.2039 del 16.10.2008 che istituisce il Registro regionale delle Guide turistico sportive;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio n.603 del 17.04.2009 con la quale si è provveduto al trasferimento dal Registro regionale dell'attività degli operatori del turismo subacqueo, (ex L.R. 9/99) al Registro regionale delle Guide turistico sportive area tematica "Operatori subacquei" sottocategoria "Istruttore subacqueo" (ex L.R.20/2006) dei soggetti regolarmente iscritti per l'anno 2008, prevedendo al contempo che con atti successivi, su istanza dei soggetti interessati, sarebbero state prese in esame tutte le posizioni di coloro che non risultano iscritti o rinnovati per l'anno 2008;

CONSIDERATO

alla luce di quanto sopra esposto di dovere procedere a rinnovare per l'anno 2009, anche gli Istruttori subacquei che si trovano nella condizione di cui sopra, a condizione che le Segreterie dei Registri abbiano regolarmente dato un esito positivo all'istruttoria;

PRESO ATTO

dell'esito positivo delle istruttorie, effettuate dalle Province competenti nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 20/2006;

RITENUTO

di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n. 20, al rinnovo per l'anno 2010 nel Registro regionale delle Guide Turistiche Sportive, nell'Area tematica "Operatori subacquei", sottocategoria b) "**Istruttore subacqueo**";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione Generale
Servizio Turismo

D E T E R M I N A

- ART.1) Sono rinnovati per l'anno 2010 al Registro regionale delle Guide turistico sportive, nell'Area tematica "Operatori subacquei", sottocategoria b) **"Istruttore subacqueo"**, gli Istruttori subacquei di cui all'elenco allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
- ART. 2) L'iscrizione ha validità annuale a partire dalla data della presente Determinazione.
- ART. 3) La richiesta di rinnovo deve essere presentata alla segreteria dei registri, istituita presso ciascuna Provincia.
- ART. 4) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31 è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- ART. 5) La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica ai diretti interessati.

Cagliari, li 27.12.2010

Per il Direttore del Servizio
f.to Pietro Fancello